

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

(115^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1793, 1800, 1808, 1810, 1811, 1812
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 1796, 1800, 1801, 1803, 1805
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811
GRANATA 1795, 1796, 1798, 1800, 1801
1802, 1805, 1806, 1811, 1812
LEVI 1799, 1800, 1801, 1806, 1808, 1810
MAIER, *relatore* 1793, 1798, 1802, 1805
1808, 1809, 1810, 1811
MONETI 1801, 1802
ROMANO 1809, 1810, 1811

La seduta è aperta alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Spigarioli, Stirati, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Romagnoli Carrettoni Tullia e Segni sono, rispettivamente, sostituiti dai senatori Levi e Bettoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Caleffi.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte » (1831)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Revisione della tassa alla esportazione degli oggetti di antichità e d'arte ».

Prego il senatore Maier di voler riassumere brevemente i termini delle precedenti discussioni.

MAIER, *relatore*. Il Governo, venuto nella determinazione di non opporsi ulteriormente all'invito della CEE per l'abolizione della tassa di esportazione nell'ambito del MEC, vi provvede con il presente disegno di legge, il quale riduce pure l'entità della tassa verso gli altri Paesi.

Nella mia relazione ho cercato di dimostrare il fondamento giuridico della richiesta, non solo sulla scorta delle norme comunitarie, ma anche in base alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Ricordo la relazione Santi Romano a proposito di tale legge, che dice esplicitamente che la tassa non ha scopo protettivo, ma esclusivamente fiscale; quindi di un vero dazio all'esportazione.

Indipendentemente dall'aspetto giuridico della questione, ho cercato di dimostrare nella mia relazione anche con riferimenti storici, che mai alcun legislatore ha inteso dare alla tassa uno scopo protettivo. Ho poi sostenuto la tesi — su cui insisto — che la tassa favorisca l'esportazione clandestina. La sua evasione (si può dire) paga il costo e copre il rischio dell'operazione di contrabbando.

E poichè la tutela del patrimonio artistico deve tendere soprattutto alla eliminazione dell'esportazione clandestina, è chiaro che l'abolizione della tassa ne impedirebbe l'entità riducendo appunto i vantaggi di essa.

Sarebbe bene affidarsi, anzichè ad una tassa, a maggior diligenza delle operazioni attinenti all'esportazione delle opere d'arte, applicando scrupolosamente le norme stabilite dalla legge e dal regolamento, a tutela del nostro patrimonio artistico.

In particolare, per esempio, avendo riguardo alla notevole massa di riproduzioni di opere d'arte, solo effettuando un severo controllo alla dogana è possibile accertare che fra gli oggetti d'arte contemporanea non siano mescolati quelli d'arte non contemporanea. Il controllo deve essere espletato quindi da persone competenti (l'ufficiale della dogana non è in grado di distinguere una anfora creata oggi da una proveniente dall'antichità). È su questo piano che si deve tutelare il patrimonio artistico, indipendentemente dall'esistenza o meno della tassa alla esportazione.

Il regolamento poi prevede che i « colli » che contengono le opere d'arte, una volta sigillati, debbano essere consegnati alla dogana; invece vengono restituiti all'esportatore. Ora, tutti sanno come sono fatte, ad esempio, le casse d'imbballaggio: è facilissimo disfare la cassa, senza toccare il piombo,

nel punto che interessa, e ricostituirla. Sono questi i punti sui quali insisto che si debba richiamare l'attenzione dell'Amministrazione.

E poichè la polemica è stata alquanto vivace, io vorrei segnalare un caso di grave perdita per il nostro patrimonio artistico, per far rilevare appunto come la tassa alla esportazione non serva a nulla. Circa venti anni orsono suscitò molto scalpore l'esportazione di un dipinto raffigurante S. Sebastiano di Andrea Del Castagno regolarmente avvenuta attraverso l'ufficio dell'esportazione delle opere d'arte di Firenze. Come si è potuto verificare un fatto del genere? Gli esperti della materia esaminarono il dipinto e lo ritennero di importanza non rilevante; il dipinto fu esportato in America dove venne svolta una vasta propaganda per il dipinto in questione: esso infatti era stato colà attribuito appunto ad Andrea Del Castagno. Di conseguenza in Italia furono aperte inchieste a carico dei funzionari responsabili. Critiche a questi funzionari di ordine morale sono assolutamente da escludere in quanto si tratta di persone rispettabilissime; nè possono formularsi riserve relativamente alla loro competenza tecnica: essi erano realmente convinti — e lo sono tuttora — che il dipinto non fosse assolutamente da attribuire ad Andrea Del Castagno e che pertanto non avesse alcun valore.

Tuttavia, ammesso pure che si tratti veramente di un Andrea Del Castagno — ed io non lo credo, appunto conoscendo le persone che lo hanno esaminato —, appare evidente che in una questione del genere la tassa di esportazione non c'entra affatto, mentre grande utilità potrebbe fornire di adeguata attrezzature gli uffici di esportazione.

A mio parere, pertanto, se si vuole veramente tutelare il patrimonio artistico italiano, ci si deve orientare in una direzione diversa da quella fiscale. Desidero infatti far presente — come del resto è stato già rilevato — che la limitazione della esenzione dal pagamento dell'imposta ai soli Paesi appartenenti alla CEE avrà come unico risultato quello di far dirottare tutto il commercio antiquario verso un Paese della CEE per

farlo poi da lì diramare in tutte le parti del mondo. Da questa limitazione noi avremo quindi tutto il danno possibile e non i vantaggi che invece potremmo ricavare se la tassa di esportazione venisse completamente abolita.

È necessario al riguardo tenere presente che spesso private collezioni si compongono anche di opere che non fanno parte del patrimonio nazionale, in importazione temporanea: si può infatti ottenere l'autorizzazione — che peraltro deve essere rinnovata ogni cinque anni — a riesportare un'opera d'arte importata dall'estero. L'esistenza di una tassa per l'esportazione però fa sì che una permuta — e nel campo del collezionismo le permuta sono piuttosto frequenti — non possa essere fatta da un nostro collezionista alle stesse condizioni, alla pari con quello di un altro Paese in quanto che il primo — posto che le due opere abbiano lo stesso prezzo — deve pagare il 30 per cento in più di tassa sul valore dell'opera.

Appare evidente quindi come la tassa di esportazione non favorisca affatto il collezionismo privato che al contrario, a mio avviso, dovrebbe essere incrementato.

Ritengo che non sia necessario spendere altre parole su questo argomento.

Desidero infine rilevare che in sede di discussione è emersa chiaramente la posizione del Gruppo comunista, il quale sfrutta l'ingiustificato allarme suscitato da alcuni ambienti culturali male informati e crea delle difficoltà al Governo riguardo agli accordi comunitari nell'ambito del MEC.

In conclusione, confermo di essere favorevole alla abolizione totale della tassa di esportazione nei confronti di tutti i Paesi; il disegno di legge in discussione realizza bensì questa mia aspirazione (dettata soltanto da conoscenza del problema e dall'intendimento di tutelare veramente il nostro patrimonio artistico), ma solo in parte: il fatto è che esso ha di mira soprattutto l'adempimento degli impegni comunitari. Ciò tenendo presente, ritengo di dovere aderire al testo proposto dal Governo e di proporlo all'approvazione della Commissione.

G R A N A T A . È anzitutto doveroso fornire alla Commissione una precisazione intesa a chiarire, in ordine all'argomento che è posto all'attenzione della Commissione medesima, la posizione della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, nominata con la legge n. 310 del 26 aprile 1964, della quale ho fatto parte; tale Commissione infatti è stata in questi giorni oggetto di aspre quanto, a mio parere, ingiustificate critiche da parte degli ambienti culturali e artistici del nostro Paese giustamente, senatore Maier, allarmati dalla portata e dalle conseguenze del disegno di legge che è al nostro esame.

L'accusa rivolta alla Commissione d'indagine da parte degli ambienti su ricordati riguarda un presunto proposito della Commissione medesima di favorire la liberalizzazione del mercato dei beni culturali, il che è vero solo apparentemente, ma in realtà falso, come risulta con molta chiarezza dalla dichiarazione n. 83 della Commissione di indagine compresa nel testo che essa nei tempi stabiliti dalla legge istitutiva presentò al Ministro della pubblica istruzione.

Mi permetterò di leggere soltanto il primo paragrafo della dichiarazione di cui parlo, affinché l'onorevole Commissione si renda conto del significato della proposta che la Commissione d'indagine ha avanzato al Ministro: il campo sarà così sgombrato da erronee supposizioni ed infondate illazioni, che sulla dichiarazione medesima sono state fatte da parte di certa stampa forse interessata.

Tale primo paragrafo recita così: « In conformità ai principi accolti nelle precedenti dichiarazioni per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, sono da sopprimere le tasse per l'esportazione di beni culturali e le tasse d'ingresso ai musei e alle località di interesse culturale ».

Appare assolutamente chiaro il proposito della Commissione: essa ha ritenuto di proporre la soppressione della tassa per l'esportazione dei beni culturali, ma solo in conformità ai principi accolti nelle precedenti dichiarazioni.

Io risparmio alla Commissione la lettura delle dichiarazioni specifiche cui il testo della dichiarazione 83 fa riferimento. Mi permetterò solo di darne un accenno succinto a scopo d'informazione: risulta evidente infatti che solo nell'ambito del nuovo sistema proposto dalla Commissione d'indagine poteva essere accettata ed era possibile la soppressione della tassa di esportazione.

Non è assolutamente vero che la Commissione d'indagine abbia, *sic et simpliciter*, proposto la soppressione della tassa d'esportazione, così come, in modo più o meno interessato, pare che intendano anche i colleghi di parte governativa.

Che cosa significa: « in conformità ai principi accolti nelle precedenti dichiarazioni »? Significa che proposito della Commissione d'indagine (come era del resto nei compiti istitutivi della Commissione) era garantire, con rigorosa severità, non tanto la liberalizzazione del mercato, quanto la tutela del nostro patrimonio artistico, dei beni culturali del nostro Paese.

La Commissione proponeva che i beni culturali restassero, per quanto possibile, patrimonio pubblico del nostro Paese e quindi offerti alla pubblica contemplazione, alla pubblica meditazione. E per quanto riguarda l'esportazione, la Commissione poneva nelle dichiarazioni precedenti, cui la dichiarazione n. 83 fa riferimento, dei vincoli precisi, nel senso che per esportare si dovesse ottenere l'autorizzazione dei sovrintendenti alle opere d'arte e, qualora i sovrintendenti non avessero ottemperato rigorosamente ai compiti loro attribuiti, ai sovrintendenti potesse sostituirsi il Consiglio nazionale dei beni culturali. Infine era previsto il veto da parte del Ministro. Di conseguenza l'esportazione dei beni culturali restava limitata esclusivamente ad opere il cui valore non fosse tale da costituire espressione o artistica o storica o documentaria della nostra tradizione civile e culturale. Aggiungo che veniva consentita, per quanto attiene ai beni di proprietà dello Stato, la possibilità della permuta con altri beni di altri Paesi, e solo in quest'ambito veniva concessa la facoltà di liberalizzare il mercato dei beni culturali, purchè

non sottoposti ai vincoli di cui ho parlato poc'anzi.

La Commissione infatti intendeva evitare appunto il facile mercato delle opere d'arte. È infondato quindi lo spunto che si trae dalla ricordata dichiarazione n. 83 per giustificare l'iniziativa del disegno di legge in esame. Il Governo ha isolato, nel contesto organico delle dichiarazioni formulate dalla Commissione d'indagine, un solo elemento; a quell'elemento ha agganciato la giustificazione, a mio parere del tutto infondata, della iniziativa intrapresa. E pretende che il Parlamento dia il suo consenso al disegno di legge.

Mi si consenta poi (non è questo un pretesto polemico) di esprimere la nostra deplorazione per l'ingiustificato ritardo nella presentazione dei provvedimenti suggeriti al Governo dalla Commissione d'indagine.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già spiegato le ragioni del ritardo!

G R A N A T A . Ella mi consentirà di non considerare valide le ragioni addotte, anche se non metto in dubbio la sua buona fede.

Le mie ragioni si riferiscono al fatto che era stato stabilito un termine perentorio per la presentazione dei provvedimenti (sei mesi dalla presentazione dei documenti definitivi della Commissione d'indagine). Tale presentazione sarebbe dovuta avvenire esattamente il 30 settembre 1966. Ciò significa che è trascorso quasi un anno senza che il Governo abbia ottemperato all'obbligo prescritto dalla legge istitutiva della Commissione d'indagine.

Ora l'onorevole Sottosegretario Caleffi chiarisce le ragioni che hanno indotto, se pure forse (mi consenta il diritto del dubbio) *obtorto collo*, a presentare questo disegno di legge. Egli dice che ciò è dovuto alle pressanti sollecitazioni pervenute da parte del Ministro degli esteri, che chiede al Ministro della pubblica istruzione la ottemperanza ad una precisa norma contenuta nei Trattati di Roma. Ora, è vero che in questi si fa cenno anche alle opere d'arte, ma si

tratta di un cenno indiretto. È vero invece che si fa cenno alla liberalizzazione del mercato in genere, il che significa che il nostro Governo quanto meno accetta la tesi secondo la quale il mercato delle opere d'arte è un mercato qualsiasi e che perciò l'opera d'arte, quale che sia il suo valore e la sua natura, è una merce. Noi respingiamo però, e decisamente, tale interpretazione! Riteniamo che per le opere d'arte debba sussistere un tipo di valutazione assolutamente particolare, giustificata dalla singolarità e quindi dalla estraneità a ogni altro tipo di mercato cui i Trattati di Roma fanno riferimento.

Va aggiunto, onorevoli colleghi, che certamente gli altri Paesi, a differenza del nostro, hanno particolare interesse a che si addivenga ad un mercato libero delle opere d'arte. Il nostro, infatti, è un Paese scarso di risorse economiche, ma ricco di opere d'arte. Noi possiamo, quindi, ben comprendere, anche se non giustificare, l'atteggiamento (che anzi respingiamo) degli altri Paesi i quali, avvalendosi di una clausola dei Trattati di Roma, sollecitano il Governo italiano all'ottemperanza degli accordi, pensando che in questo modo si arricchiranno moltissime loro collezioni pubbliche e private (oltre che qualche mercante d'arte).

Noi, in quanto Commissione della pubblica istruzione, abbiamo il preciso dovere di difendere i nostri beni culturali. Insisto sulla dizione « beni culturali », e non dico « beni artistici », non solo perchè questa è la dizione usata dalla Commissione d'indagine, ma perchè, a nostro parere, è più ampia e nello stesso tempo meno opinabile. Qualora si adottasse la dizione « beni artistici », ottemperando alle disposizioni previste dal disegno di legge in esame, la qualificazione del bene artistico rimarrebbe quasi di esclusiva competenza del Ministro della pubblica istruzione, mentre noi respingiamo decisamente codesta impostazione e non perchè, pur avendone fondatamente il diritto, riteniamo di non dovergli attribuire tale precisa e rigorosa competenza, in fatto di valori artistici, che permette di distinguere nettamente dove c'è e dove non c'è arte (mi si perdoni questa classificazione di tipo cro-

ciano: non vorrei che essa fosse tendenziosamente interpretata dall'onorevole Sottosegretario come una deviazione ideologica; personalmente non ho mai ritenuto, neanche nei miei trascorsi crociani, che si potesse operare tale netta distinzione tra arte e non arte); ma perchè anche se volessimo accettare la proposta che l'onorevole Sottosegretario ha formulato a nome del Governo, di sopprimere cioè l'aggettivo « ingente », sorgerebbe spontanea la domanda: come si fa a distinguere tra opera d'arte la cui esportazione arrecherebbe « ingente danno » e quella la cui esportazione arrecherebbe semplicemente « danno »? Su quale metro il Ministro della pubblica istruzione ha diritto di effettuare tali valutazioni? Certo, non un metro quantitativo; un metro soggettivo, dunque, come del resto è necessario sul piano della valutazione estetica. Ecco, quindi, dov'è il pericolo.

D'altra parte, fatte salve le opere per le quali già esiste il vincolo, può il Ministro, che ha mille cose a cui pensare, intervenire di volta in volta tempestivamente, ad evitare che un'opera possa essere esportata? Questo è un quesito al quale difficilmente si può dare una risposta.

La verità è che, permanendo l'attuale legislazione, carente da tanti punti di vista, il presente disegno di legge, che pure si presume ispirato ad un suggerimento della Commissione d'indagine, non farebbe che rendere ancora più grave ed estremamente dannosa, per i beni culturali del nostro Paese, la situazione in atto. Nè vale, onorevole Sottosegretario, la giustificazione che ella adduce a sostegno del disegno di legge in questione.

D'altra parte, gli onorevoli colleghi saranno certamente informati della decisa opposizione che a questo disegno di legge è stata espressa non solo dagli ambienti culturali e artistici del nostro Paese, unanimi nel deplorare siffatta iniziativa avulsa dal contesto di una riforma organica di tutto il settore inerente alla valorizzazione e alla difesa dei nostri beni culturali, ma anche da enti e organismi, quali « Italia nostra », l'Associazione nazionale dei Centri storici, l'Istituto nazionale per l'urbanistica, l'Istituto Gramsci, e non ultimo certamente il Consiglio su-

periore della pubblica istruzione. È mai possibile che tutti questi enti qualificati siano in errore e che abbia ragione soltanto il Governo e per esso il Ministro della pubblica istruzione che prende l'iniziativa di liberalizzare il mercato delle opere d'arte, sia pure nella sola direzione dei Paesi del Mercato comune e sulla base di una presunta inevitabile ottemperanza ad una prescrizione inerte ai Trattati di Roma?

È vero che l'onorevole Ministro del commercio con l'estero, senatore Tolloy, si è espresso in termini categorici a favore del provvedimento; non solo, ma anche a favore della tesi prima qui espressa dal relatore, oggi ritirata per ragioni, suppongo, di opportunità politica, sulle quali non intendo minimamente interferire...

M A I E R, *relatore*. Credo di averle spiegate chiaramente!

G R A N A T A. Sono ragioni di opportunità politica che non è mio compito analizzare, anche perchè questa non è forse la sede più opportuna per farlo.

Comunque, il Ministro del commercio con l'estero ha sostenuto la tesi della liberalizzazione integrale adducendo delle ragioni, che sono di carattere commerciale, forse giustificabili in relazione alle funzioni e ai compiti istituzionali di un Ministro del commercio con l'estero, ma certamente non rispondenti alle finalità e ai compiti di questa Commissione. Sorprende — mi consentano di dirlo agli onorevoli colleghi della maggioranza — una dichiarazione — apparsa per di più in un giornale ufficiale di partito, — nella quale un uomo responsabile dell'attuale Governo di centro-sinistra, afferma queste cose: « Appare assurdo come in tempi di Mercato comune, di *Kennedy round*, di commercio a livello mondiale, si possa ancora pensare ad un mercato d'arte autarchico, vincolato a norme sorpassate dal punto di vista costituzionale, giuridico e tecnico. Come Ministro del commercio con l'estero osservo inoltre che l'Italia non ha un mercato d'arte e che la sola liberalizzazione potrà crearlo. I centri mondiali sono Londra, Parigi, New York. L'interscambio dei beni

artistici e culturali per l'Inghilterra è dell'ordine di circa 100 miliardi all'anno, in confronto a 7 miliardi per l'Italia ».

È una argomentazione espressa in termini rigorosamente commerciali, che questa Commissione non potrà prendere per buona, se non tradendo le sue finalità istituzionali di difesa dei nostri beni culturali. Ignoro se questa sia una posizione personale dell'onorevole Ministro o se sia la posizione ufficiale del Governo: devo supporre che sia una posizione personale.

Comunque è mio dovere far rilevare queste cose, e non per scopi polemici, ma solo per sottolineare una diversità di posizioni che va delineandosi in relazione a questo disegno di legge, anche all'interno, e non solo all'esterno della maggioranza. Il Ministro del commercio con l'estero, da una parte, sostiene la necessità della liberalizzazione integrale (il che, come ho già avuto occasione di dire, in termini escatologici sarebbe più comprensibile), propone quindi un emendamento, che si potrebbe anche accettare, ma che comunque non attenua la gravità della iniziativa e le sue conseguenze. Ci sono, dall'altra parte, le posizioni esplicitamente assunte, con chiarezza inequivocabile di termini, da personalità della cultura e dell'arte, e da organi quali quelli che ho poc'anzi citato, assolutamente contrari al disegno di legge che è al nostro esame.

In una situazione siffatta si consenta al Gruppo comunista di farsi interprete di questa protesta, non perchè presume di averne l'esclusività diretta ma perchè ritiene che, considerato l'atteggiamento remissivo degli altri Gruppi politici, esso debba far proprie le proteste del mondo culturale del nostro Paese; e si consenta altresì al Gruppo comunista di rilevare — ripeto, senza propositi di polemica ad oltranza — la contraddittorietà di certe posizioni emerse all'interno della maggioranza. Alla luce delle considerazioni che ho fatte, non sarebbe certamente apparso inopportuno nè ingiustificato il proposito, già una prima volta espresso da parte del Gruppo comunista, di rimettere all'Assemblea l'esame del disegno di legge, per consentire, non solo una più larga discussione, ma

anche, alle varie parti politiche, una più precisa assunzione di responsabilità di fronte all'opinione pubblica. Il Gruppo comunista peraltro recede dall'iniziale proposito non perchè (non abbiamo esitazione a dirlo) convinto delle ragioni addotte dal rappresentante del Governo e dall'onorevole relatore, ma per evitare che una iniziativa siffatta possa essere male intesa in relazione ad un proposito che dalla nostra parte fu espresso in occasione della mancata assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 974 del senatore Bellisario.

Siamo sempre dell'opinione quindi che su questo disegno di legge sia indispensabile un largo dibattito che impegni le parti politiche e le responsabilizzi di fronte all'opinione pubblica; ma per evitare il facile gioco, da parte della maggioranza, di insinuazioni e supposizioni infondate, noi non chiederemo la rimessione all'Assemblea. Tuttavia, sulla base delle argomentazioni che io ho poc'anzi addotte, mi pare che chiaro ed evidente resti il motivo per cui il Gruppo comunista, rinnovando al Governo la sua vibrata protesta per la mancata tempestiva presentazione dei disegni di legge relativi al nuovo ordinamento dei beni culturali ed artistici, riafferma la sua volontà di votare decisamente contro il provvedimento che è al nostro esame.

L E V I . Ringrazio l'onorevole Presidente che, concedendomi la parola, mi consente di intervenire in questa discussione in ordine ad una questione che preoccupa gli uomini di cultura indipendentemente da caratterizzazioni di ordine politico, che esulano veramente da un problema di questo genere. E mentre esprimo la mia lode al senatore Maier per la completezza ed obiettività della sua relazione — ma non per le conclusioni — voglio dire che ho ascoltato con vivo interesse gli argomenti persuasivi che il senatore Granata ha adottati nel suo intervento.

Il problema è abbastanza complesso e non riguarda soltanto le opere d'arte ma anche opere che non sono d'arte (manoscritti antichi, per esempio) e che vengono esportate all'estero. Si avverte l'esigenza di una regolamentazione che serva a diminuire e ad im-

pedire del tutto le esportazioni delle opere d'arte e di cultura verso altri Paesi. Di molte opere — un quadro di Raffaello, per esempio — si può benissimo sostenere che rappresentano lo stesso bene per l'umanità se esposte nel museo di New York anzichè nel luogo dove sono state create; ma la cosa non è così semplice perchè effettivamente una opera d'arte e di cultura ha un valore diverso, che l'atmosfera culturale giustifica, se rimane nel luogo d'origine; mentre perde una buona parte del suo significato quando viene distaccata dal suo ambiente naturale e portata altrove.

Ma non è questa, comunque, la ragione vera che sta alla base del disegno di legge in esame. L'indirizzo comune della Commissione d'indagine era di ridurre, quanto più possibile, l'esportazione di opere d'arte e di opere di cultura e c'era divergenza soltanto in ordine ai metodi. C'era chi sosteneva giustamente che l'attuale tassa non ha una funzione e può essere anche dannosa perchè favorisce le esportazioni clandestine. La richiesta di liberalizzazione era fatta in funzione del desiderio di impedire l'esportazione delle opere d'arte attraverso una serie di misure, più efficaci della tassa, che comportavano tutta una diversa strutturazione dell'amministrazione delle belle arti. Quando un provvedimento del genere sarà presentato — spero in corrispondenza con le nostre proposte — sarò favorevole ad una liberalizzazione delle opere d'arte e di cultura, giacchè avrò la certezza che le norme suggerite sostituiranno la remora, anche se più psicologica che altro, oggi rappresentata dalla tassazione.

Nella relazione del collega Maier sono riportate molte opinioni illustri, solo una piccolissima minoranza delle quali — come ha fatto rilevare lo stesso senatore Maier — si è espressa in senso favorevole al disegno di legge, forse perchè legata a certi interessi di mercato e non unicamente a quell'interesse generale che muove il mondo della cultura.

Credo che su questo sia d'accordo anche il Ministro della pubblica istruzione, perchè è mia impressione (dato che questo disegno di legge giace da un anno e più) che un gran-

de entusiasmo da parte del Governo non ci sia. In effetti hanno spinto alla presentazione di questo disegno non motivi di ordine « difensivo », diciamo, del patrimonio storico, archeologico e culturale italiano, ma altre ragioni: vediamole ora in questa sede di Commissione della pubblica istruzione e belle arti.

Dunque le ragioni sono quelle della richiesta da parte del Mercato comune europeo di abolire i dazi di esportazione delle opere d'arte. A questo proposito vorrei fare una proposta. È noto che, oltre al Ministero della pubblica istruzione, è interessato al problema anche il Ministero degli esteri: ritengo che dovremmo allora chiedere la opinione della Commissione esteri (non è sufficiente, infatti, in sede di Parlamento il semplice parere del Ministero degli esteri).

P R E S I D E N T E . Debbo precisare che è stato richiesto, siffatto parere e che la Commissione esteri ha creduto di non esprimerlo.

G R A N A T A . Diciamo pure che non ha voluto mandarlo perchè non ha voluto assumersi alcuna responsabilità in merito, lasciando a noi il compito di tirare via le castagne dal fuoco!

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo il disegno di legge che stiamo discutendo è stato presentato di concerto con il Ministro degli esteri.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* E anche con quello del commercio con l'estero.

G R A N A T A . Ne abbiamo preso atto con poca soddisfazione, onorevole Sottosegretario!

L E V I . Non so se sia obbligatorio questo parere e non voglio entrare in una discussione di pratica parlamentare, però, poiché questo parere, anche se non obbligatorio, può essere utile; e siccome la richiesta di questo parere ci permetterebbe di lasciare

dormire per un altro po' di tempo il disegno di legge, proprio al fine di guadagnar tempo proporrei di sollecitarlo, chiarendo, in sede CEE, che non la 6ª Commissione, ma il Parlamento italiano non si è ancora potuto pronunciare.

La verità è questa: effettivamente la tesi che si tratta di una merce come tutte le altre è una tesi insostenibile. Noi quindi non avremmo che una sola risposta da dare a quelli che dicono che si tratta di merci qualunque e cioè che noi non accettiamo una tesi che non metta i beni artistici in posizione diversa dalle altre merci in quanto esportabili. Se poi la questione giuridica è stata già risolta, e in senso sfavorevole alla nostra tesi, la nostra risposta dovrebbe essere una sola: cioè una legge che impedisca la esportazione di ogni opera di arte. Una volta che non si esportano più queste opere, non si pagano più tasse.

Il divieto di esportazione totale delle opere d'arte risale a molti anni or sono, esiste in molti altri Paesi, come è esistito, in Italia, (l'abbiamo saputo dalla pregevolissima relazione del senatore Maier) a Roma, sotto i Papi e perfino nell'antica Roma. Ma anche oggi, come ho detto, in altri Paesi del mondo (e parlo per esperienza diretta) è proibita l'esportazione di ogni e qualsiasi opera d'arte: si veda l'esempio della Cina.

Insomma, a mio parere, alla tesi del MEC, che chiede la liberalizzazione nell'ambito del Mercato comune, la nostra risposta dovrebbe essere una sola: il blocco totale delle esportazioni. Perchè come conseguenza diretta della liberalizzazione si avrebbe immediatamente la fuga verso la Francia, per esempio, delle nostre opere d'arte che prenderebbero successivamente la via dell'America o di altri Paesi per i quali, dalla Francia, non esistono barriere. Ciò non è deplorabile per la cultura universale e siamo d'accordo, (anche perchè in quei musei, in quelle raccolte sarebbero conservate molto meglio che non da noi) ma lo è — e molto — soltanto per la cultura italiana.

Non possiamo accettare a cuor leggero una simile proposta di legge e credo che di fronte ai Paesi del MEC noi abbiamo ancora delle carte da giocare, nell'attesa di quel riordi-

namento della gestione delle Antichità e belle arti, che però sembra si orienti in direzione contraria a quella attesa.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò di cui lei parla è uno schema apocrifo che non risponde assolutamente al vero; oggi è superato notevolmente e ben presto arriverà al Consiglio dei ministri una proposta completa.

L E V I . Mi fa piacere saperlo, perchè oltretutto, lo schema di cui si era saputo era perfettamente contrario a quanto noi, in sede di Commissione di indagine per le belle arti, avevamo proposto e auspicato, cioè un'Amministrazione veramente autonoma. Sono veramente lieto di questa notizia che proviene direttamente dal Governo.

Comunque, se dovremo avere prima della fine della legislatura i progetti di legge per la riforma dell'Amministrazione delle belle arti, avevamo proposto e auspicato, cioè, un accenno, anche se molto vago — sarebbe bene vederli alla luce di quanto qui stiamo venendo a dire. Questo disegno di legge rientra infatti in tutto questo complesso di cose. Per adesso dobbiamo cercare di guadagnare tempo e non esporci, con una legge affrettata e fatta unicamente per ottemperare alle richieste di Paesi stranieri (e a interessi ben precisi facilmente individuabili), ai seri pericoli che potrebbero da essa derivare.

M O N E T I . Le preoccupazioni della nostra Commissione debbono essere due. Non creare in primo luogo inutili intralci al commercio e allo scambio di quei beni artistici antichi e artigianali che costituiscono una grande ricchezza del nostro Paese e che, pur essendo oggetti d'arte, non sono ritenuti tali, qualora esportati, da recare ingente danno alla Nazione. Questa è una grossa preoccupazione perchè se effettivamente noi introducessimo non molto meditatamente degli intralci a questo commercio, potremmo — involontariamente — recare grosso danno all'Italia (e penso a Firenze, dove c'è tutta una fioritura di questo settore). La

altra preoccupazione è quella di impedire che autentici oggetti d'arte (quegli oggetti d'arte che costituiscono una delle poche, ma autentiche, ricchezze della nostra Italia), possano uscire con facilità dal nostro Paese.

Ora io non so se i colleghi abbiano riflettuto sull'articolo 3 del disegno di legge che viene proposto al nostro esame e se essi non ravvisino, in questo articolo, quelle garanzie che molto giustamente loro, come noi, richiedono. Esso parla della facoltà del Ministro della pubblica istruzione di stabilire con propri decreti, divieti, restrizioni alle esportazioni di beni di cui all'articolo 1. Proprio di questa facoltà si dovrà avvalere il Ministro per ottenere che tale decreto sia quanto più possibile circostanziato, ad evitare quello che tutti temiamo possa avvenire, e tale inoltre (come diceva il collega Maier) da fornire all'Amministrazione — e in genere a chi soprintende a queste cose — gli strumenti più moderni e utili che permettono di verificare se l'opera destinata all'esportazione sia veramente un'opera la cui mancanza non recherebbe danno al nostro patrimonio.

Ma ho preso la parola soprattutto per qualche dubbio relativamente all'articolo 2 combinato con l'articolo 1; ovviamente non sono ostacoli o obiezioni all'intero disegno di legge che io pongo, ma delle domande che rivolgo al relatore e al rappresentante del Governo.

Nell'articolo 1 si stabiliscono aliquote aggiornate ai prezzi odierni per quanto riguarda la tassa all'esportazione di oggetti di antichità e d'arte verso i Paesi terzi; mentre nell'articolo 2 si dice che, per quanto riguarda i Paesi del MEC, tale tassa non si applica. Che cosa temo io? Prima di tutto una fioritura notevolissima di esportazioni clandestine e poi il fatto che i Paesi del MEC acquistino in esenzione dall'Italia degli oggetti antichi, per rivenderli, poi, ai Paesi terzi, cosa che l'Italia non può fare perchè gravata di forti tasse d'esportazione.

G R A N A T A . Codesta del senatore Moneti, è una ipotesi attendibilissima!

M O N E T I . Ciò sarebbe un notevolissimo danno. Ripeto che quanto vado dicendo è soltanto per sapere se i miei dubbi siano o meno infondati; ora io vorrei sapere con quali accorgimenti e quali mezzi si impedirà ciò che, oltretutto, arrecherebbe un notevole danno anche a quel commercio, fiorente, che esiste specialmente in certe zone. Sarei quindi del parere del senatore Maier, di esaminare la possibilità di abolire la tassa che (come è detto nella relazione) non reca un grosso introito allo Stato. In questo modo sembra a me si possa avere la garanzia di non creare intralci alle nostre esportazioni, a vantaggio d'altri di noi più abili in tali cose. Ritengo, quindi, che questa parte del disegno di legge possa essere modificata nel senso indicato.

M A I E R , relatore. Sia il senatore Granata sia il senatore Levi hanno usato il termine « liberalizzazione ». Ora, tale termine è assolutamente improprio in questo caso: liberalizzazione, infatti, significa avere la piena libertà di commercio. Potrebbe essere usato più propriamente per il commercio, ad esempio, dei tessuti di Prato perchè questi ultimi non sono sottoposti, come avviene per gli oggetti di antichità e di arte, ad una Commissione di esperti che, sotto la responsabilità del Sovrintendente, ne accerta l'importanza, eccetera.

G R A N A T A . Ho usato un termine che è stato adoperato dal giornale del suo Partito!

M A I E R , relatore. Spero che il senatore Granata non voglia rendermi responsabile personalmente di quello che scrive il giornale del Partito socialista unificato.

La parola « liberalizzazione » è assolutamente impropria e chi la usa — anche se sono sicuro che voi l'avete fatto in buona fede — crea quegli equivoci che si stanno ingenerando, così come le idee sono alquanto confuse per quanto concerne gli oggetti di cui si parla in questo disegno di legge che riguarda non esclusivamente le opere d'arte, interessando invece oggetti di qualsiasi natura eseguiti più di cinquan-

ta anni orsono ed il cui autore non sia più in vita. Si parla, quindi, impropriamente di opere d'arte!

G R A N A T A . Sono chiamati « beni culturali ».

M A I E R , relatore. Forse taluni non lo sono. Il senatore Levi, ad esempio, ha fatto riferimento ai manoscritti. Ora, questi sono soggetti alla legge, purchè risalgano ad oltre cinquanta anni orsono e purchè l'autore sia deceduto.

Quando noi, pertanto, usiamo l'espressione alla quale ho accennato poc'anzi, involontariamente finiamo con l'indebolire la portata della legge attuale, la quale, se veramente applicata, dà la possibilità di tutelare tutto ciò che si ritiene opportuno di tutelare.

Inoltre, senatore Granata, non è vero che la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico abbia previsto procedure diverse da quelle attuali. In fondo cosa prescrive il nuovo sistema che viene consigliato? Una dichiarazione liberatoria del Sovrintendente, con una procedura a favore dell'esportatore e non dello Stato. Se il Sovrintendente nega all'esportatore tale possibilità, questi può ricorrere.

Secondo la Commissione d'indagine, tutte queste opere devono essere presentate al Sovrintendente, il quale può dare o negare il permesso di esportazione; in quest'ultimo caso, però, l'esportatore ricorre avverso la decisione del Sovrintendente. Ma anche adesso questa merce (perchè sovente si tratta semplicemente di merce e non di opere d'arte) è sottoposta all'esame di una Commissione di esperti (funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti ai quali si aggregano, se si tratta di strumenti musicali professori esperti dei Conservatori e, se si tratta di strumenti scientifici, esperti di Musei delle scienze, eccetera) attraverso il quale si ha la garanzia di un accurato vaglio della natura dell'oggetto da esportare.

Torno a ripetere, quindi, che non si può parlare di liberalizzazione, nè di provvedimento difforme da quanto è stato prospettato dalla Commissione d'indagine. Usare il

termine di cui sopra è equivoco e trae in inganno. Così come non è esatto parlare con troppa frequenza di opere d'arte, dal momento che in molti casi si tratta semplicemente di merce.

Vi faccio l'esempio di quello che, oggi, è uno degli oggetti maggiormente esportato.

In seguito alle recenti innovazioni della liturgia, molti candelieri sono diventati superflui, e ciò ha provocato la vendita di un gran numero di tali oggetti, che costano relativamente poco.

Moltissimi di questi candelieri (che possono essere trasformati in lumi) se esportati, passano per l'ufficio di esportazione — e continueranno a passarci anche dopo che sarà approvato il presente provvedimento — ed è giusto che ciò avvenga perchè fra centomila candelieri che non hanno alcun valore artistico ce ne può essere uno che, invece, sotto questo aspetto sia degno di particolare considerazione.

Si può parlare, forse, di liberalizzazione anche in questo caso? L'importante per noi non è tanto il riscuotere la tassa su candelieri, che hanno un valore medio di 10 mila lire, ma l'impedire che possa essere esportato un candeliere che presenti un certo valore artistico.

Nel caso che ho citato, sono più propenso a parlare di merce che non di opere d'arte. Bisogna sempre tener presente, però, che la legge di tutela, appunto per poter arrivare ad individuare un'opera d'arte, si deve preoccupare dell'esame anche di quegli oggetti che costituiscono semplicemente una merce.

A mio avviso non c'è bisogno di fare nulla di particolare perchè la legge in vigore già prevede tutto ed io ritengo un vero errore sminuirne l'importanza perchè, fino a quando non vi sarà una nuova legge — che del resto non potrà essere difforme da quella attuale — abbiamo l'interesse a darle tutto il valore che effettivamente ha.

Ad esempio, come ho già detto nella mia relazione, nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, è già prevista la facoltà del Ministro della pubblica istruzione di stabilire quando certe esportazioni possono costituire un danno per il patrimonio artistico, storico ed archeologico nazionale. Per cui, il riferimento conte-

nuto nell'articolo 3 del provvedimento in discussione non soltanto è superfluo, a mio avviso, ma è assolutamente limitativo perchè prevede che tale facoltà possa essere esercitata mediante l'emanazione di un decreto, mentre secondo la legge attualmente in vigore il Ministro della pubblica istruzione ha la facoltà di disporre in via breve che, per la tutela del patrimonio artistico nazionale, le sedie dell'ottocento, ad esempio, non devono più essere esportate perchè stanno scomparendo anche in Italia.

Bisogna tener presente che si tratta di merce che paga la tassa di esportazione.

Non si può partire dal concetto di attribuire all'opera d'arte un valore in relazione all'artista che l'ha creata. L'interpretazione della legge, invece, è questa: che tutto ciò che ha un'importanza storica e documentale deve essere soggetto alla legge medesima. Se noi, quindi, andiamo a dire che occorrono altri provvedimenti per stabilire queste cose che — ripeto — già la legge indica, finiamo con l'indebolire un settore che, mediante l'applicazione della legge esistente, abbiamo la possibilità di tutelare.

Ciò detto, non posso che riconfermare la mia adesione al disegno di legge governativo.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già dichiarato in una precedente seduta — e dico questo per cercare di tranquillizzare tutti coloro che hanno manifestato qualche preoccupazione al riguardo — che lo schema di disegno di legge per la riforma dell'Amministrazione delle antichità e belle arti è pronto (non parlo naturalmente di quello che è circolato, malauguratamente, per iniziativa non si sa di chi, che è apocrifo) e si trova attualmente all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sta cercando il modo come reperire i fondi necessari. Ricordo, infatti, alla Commissione che la suddetta riforma comporterà una spesa di circa 40 miliardi, che non sono facilmente reperibili: è questa la sola remora che abbiamo.

Si ritiene, comunque, che in breve tempo sarà possibile risolvere anche tale questione; dopo di che lo schema del disegno di

legge andrà all'esame del Consiglio dei ministri e poi verrà presentato al Parlamento.

Quanto testè detto riguarda il problema molto generale. Ora è vero che dalla riforma generale dipende anche questo aspetto riflesso dal disegno di legge in discussione, ma ricordo ancora che si tratta di un provvedimento che siamo, in un certo senso, obbligati ad adottare per far fronte agli impegni che il Governo italiano ha assunto in sede internazionale.

Ciò detto, desidero sottolineare che la discussione su tale argomento, fra il Ministero della pubblica istruzione, il Governo italiano e gli organi della Comunità economica europea si protrae ormai da lunghi anni.

L'interpretazione riguardante la tassa sui beni culturali all'esportazione non è, come qualcuno ha voluto sostenere (e basta vedere le dichiarazioni di qualche personaggio riportate ieri dai giornali), un tributo o un dazio doganale che, imponendo il pagamento di una aliquota del valore, rappresenti un mezzo di dissuasione della volontà dell'agente e quindi funzioni da limite all'esportazione. Questa interpretazione risale alla decisione di una Commissione interministeriale che, nel 1960, non incluse la tassa nell'elenco generale delle imposizioni gravanti sulle merci esportate nei singoli Stati aderenti alla Comunità economica europea. Ma la lacuna venne rilevata dalla Commissione della CEE preposta all'applicazione del Trattato che, nella tassa, riconobbe invece una misura di effetto equivalente ai dazi doganali da abolirsi a norma dell'articolo 16.

Nei suoi ripetuti interventi, il Ministero della pubblica istruzione, tramite quello degli esteri, successivamente osservò che l'articolo 36 del Trattato lascia impregiudicati i divieti e le restrizioni giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, archeologico e storico. Qualora infatti si ammetta che la tassa pone un limite all'esportazione, è evidente che essa consegue effetti equivalenti a quelli delle restrizioni. Per la CEE, invece, la tassa produce effetti equivalenti ai dazi doganali; per essa, dunque, l'articolo 36 — che anche per il suo carattere derogatorio, deve essere interpretato restrittivamente — non si applica.

Sono state fatte varie obiezioni: i beni culturali sono patrimonio della storia nazionale non assimilabili ai beni di consumo o strumentali i quali partecipano al processo di integrazione delle economie dei sei Stati membri (e questo è quanto opinano gli onorevoli colleghi che hanno obiettato a questo disegno di legge); l'esenzione della tassa per i Paesi comunitari implica praticamente l'abolizione della medesima a favore di tutti gli Stati, dato che nessuno dei Paesi della Comunità, tranne l'Italia, impone dazi o misure di effetto equivalente per la esportazione di antichità. (L'inconveniente potrebbe forse essere in parte eliminato mediante l'istituzione di una tariffa doganale comune ai sei Stati nei rapporti coi Paesi terzi, ma ovviamente l'Italia non ne ricaverebbe alcun vantaggio).

Queste obiezioni sono state superate con il parere motivato che la Commissione della CEE ha emesso il 24 luglio 1964, affermando che un sistema di divieti e di restrizioni può conseguire la stessa efficacia della tassa. L'Italia è stata perciò dichiarata inadempiente agli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 16 del Trattato — vedremo poi gli emendamenti che il Governo ha preparato allo scopo di infrenare le vendite anche senza la tassa di esportazione —; qualora la tassa non fosse abolita, l'Italia sarebbe chiamata a giustificare il suo operato davanti alla Corte di giustizia della CEE, che decide sull'interpretazione e applicazione del Trattato di Roma (articolo 169).

Il disegno di legge ora all'esame di questa Commissione, prevede, dunque, l'aggiornamento dell'imposta progressiva sulle opere d'arte esportate e nello stesso tempo ne dispone l'esenzione a favore dei Paesi del Mercato comune, senza pregiudizio di tutte le altre norme che subordinano l'esportazione agli accertamenti degli uffici dipendenti dalle Belle arti. Nello stesso tempo, come contropartita all'abolizione, viene assicurata al Ministero della pubblica istruzione la facoltà di stabilire adeguati criteri per la determinazione dei divieti e delle restrizioni alla esportazione. Questa disposizione, benché tragga motivo dalle eccezioni ammesse dal-

l'articolo 36 del Trattato della CEE., non riguarda soltanto i Paesi della Comunità, ma ha valore *erga omnes*.

Non appare opportuno, almeno per il momento, estendere l'abolizione della tassa alle esportazioni per qualunque Paese, sia perchè il provvedimento perderebbe il suo carattere di eccezionalità rispetto al diritto interno, sia perchè l'esperienza potrebbe suggerire nel futuro altre soluzioni qualora il patrimonio artistico non risultasse abbastanza tutelato dalle nuove norme.

I divieti e le restrizioni non sono, in ogni modo, mezzi di discriminazione arbitrari che il Trattato non ammette, bensì sono mezzi di legittima difesa che ognuno dei sei Stati membri può porre in atto nella misura in cui non contravvengono agli interessi e alle finalità della Comunità.

Dice, infatti, la Commissione della CEE nel suo parere: « Così se nella fattispecie è certamente eccessivo prevedere il divieto all'esportazione di qualsiasi oggetto di interesse artistico, storico o archeologico, e se un contingentamento all'esportazione mal si adatta alla natura degli oggetti in questione, gli Stati membri potrebbero sempre tutelare il loro patrimonio artistico, storico o archeologico, applicando un sistema adeguato di licenze di esportazione, da concedere in base a criteri di valutazione più o meno rigorosi ».

La Commissione conclude: « È chiaro che, trattandosi di un problema di diritto interno, la Commissione della CEE non può prendere posizione sulla questione se, tenuto conto della vigente legislazione italiana, gli articoli 35 e 39 della legge n. 1089 — che prevedono, in determinate condizioni, rispettivamente il divieto di esportazione e il diritto di prelazione sugli oggetti presentati all'esportazione — siano sufficienti da soli a proteggere il patrimonio artistico nazionale o se, al contrario, la Repubblica italiana debba procedere ad una modifica della legislazione nazionale ».

In sostanza se la tassa viene abolita è perchè in suo luogo possono intervenire divieti e restrizioni, come è stato affermato sin dall'inizio delle trattative con il Mercato comune europeo.

Il progetto di legge nel testo governativo è stato comunicato dal Ministero degli esteri alla Commissione della CEE, che non ha fatto alcuna obiezione. I sei Ministeri interessati hanno tutti dato il loro parere favorevole e anzi il Ministero dell'interno ha voluto estendere la norma sui divieti agli archivi e ai documenti storici.

Diremo poi degli emendamenti che rafforzano i divieti e decretano la potestà del Ministro e di una apposita Commissione ad impedire l'esportazione, quando verranno in esame gli articoli. Ma da questo alla liberalizzazione — mi perdoni il relatore, ma non è espressione mia — totale, mi pare che ci corra, perchè non capisco come, per impedire che i ladri scassinino le porte, si voglia addirittura aprirle.

M A I E R , *relatore*. E se dietro quelle porte non ci si tiene nulla?

G R A N A T A . Il guaio è che in questo modo è stata aperta una « porta di servizio » dalla quale i ladri possono entrare tranquillamente!

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è così. Probabilmente l'onorevole relatore non è d'accordo con me, ma io ho ricordato che l'epicentro — se così si può chiamare — del mercato clandestino delle opere d'arte è, prevalentemente, la Svizzera. Quindi verso questo Paese abbiamo uno sbarramento.

M A I E R , *relatore*. Le opere che vanno in Svizzera non pagano la tassa, sia che essa sia prevista per legge e sia che non sia prevista.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pagano anche la tassa perchè non è rafforzato il divieto che può porre il Ministro all'esportazione. Nella legge attuale, infatti, si parla di « ingente danno ». Se invece parliamo, come ho proposto nel mio emendamento, soltanto di « danno » al patrimonio artistico, abbiamo una garanzia molto maggiore, evidentemente, perchè non si tratta più di commisurare la

validità del provvedimento al valore venale dell'opera, ma si tratta di giudicare se si riuscirà ad impedire che qualche opera — sia pure di un modesto pittore dell'800, che vale 100 mila lire — sia esportata in forza di un divieto del Ministro.

A questo proposito, per rispondere al senatore Granata, desidero precisare che il Ministro non giudica personalmente le opere.

G R A N A T A . Ma a lui compete la decisione finale!

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È naturale, dal momento che sarà il Ministro che ne dovrà rispondere nei confronti di tutto il popolo italiano.

G R A N A T A . Il Ministro, però, può disattendere il parere della Commissione.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Con questo ragionamento il Governo non dovrebbe mai operare perchè gli si nega ogni autorità. Questo è un concetto anarchico che voi enunciate spesso nei riguardi del potere del Governo; ma evidentemente un Governo che operi deve avere certi poteri, che in Italia sono molto modesti e controllati e che in altri Paesi sono meno controllati e più vasti. Questa, ad ogni modo, mi sembra una discussione oziosa.

Passando a parlare degli emendamenti da me presentati, il primo tende a sostituire, nella vigente legge n. 1089, le parole « ingente danno » con l'altra « danno ». Esso è così formulato:

« L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente: " È vietata l'esportazione dalla Repubblica delle cose indicate nell'articolo 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge " ».

Tale norma, da inserire nell'articolo 2 del disegno di legge, costituisce un notevole rafforzamento del potere del Governo.

Anche l'altro emendamento riguarda l'articolo 2 e tende a sostituire l'espressione:

« ferme restando le altre norme per il rilascio delle relative licenze, contenute... » con l'espressione: « ferme restando tutte le norme per il rilascio della licenza contenute... ».

Infine propongo di aggiungere, sempre all'articolo 2, il seguente comma:

« All'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è aggiunto il seguente comma:

" Qualora sorgano contestazioni in merito al valore dichiarato nella denuncia, il valore stesso sarà stabilito dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 31 " ».

Si può verificare che, per pagare una tassa minore, chi fa richiesta di esportazione dichiara un valore inferiore. In tal caso il Ministro ha facoltà di ricorrere alla Commissione affinché determini il valore reale dell'opera.

L E V I . O viceversa.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* O viceversa, naturalmente.

Del resto questo provvedimento, che — ripeto — è per noi d'obbligo data la nostra adesione calorosa e convinta al Mercato comune europeo, non è detto che sia definitivo; in sede di riorganizzazione di tutta l'Amministrazione delle antichità e belle arti, può essere rivisto in senso più restrittivo o più estensivo, a seconda dei rapporti che potranno intercorrere con la Comunità economica europea.

Allo stato attuale delle cose, comunque, non posso che raccomandare vivamente alla Commissione di approvare il provvedimento così come è formulato, con gli emendamenti da me proposti, i quali servono a rafforzare il testo attuale, dal momento che ho ricordato come sia stato faticoso l'iter per la discussione — durata ben sei anni — con la Comunità economica europea.

L E V I . Ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Caleffi ed anche quelle fatte dall'onorevole relatore, ma debbo dire che esse hanno accresciuto le mie perplessità, tanto più che ho l'impressione che tali perplessità siano

condivise anche dal rappresentante del Governo.

Per quanto concerne il termine « liberalizzazione », che il senatore Maier giustamente rifiuta perchè, fra l'altro, è uno dei tanti neologismi poco simpatici venuti in uso, sono disposto a riconoscere che sarebbe meglio adoperare un altro termine. Esso, però, non è così privo di senso come ha sostenuto l'onorevole relatore.

È vero, come ha fatto rilevare il senatore Maier, che esiste una legge la quale prevede altre possibilità di impedimento dell'esportazione indiscriminata delle opere d'arte; è vero che la tassa in sè, dal punto di vista obiettivo, non ha grande peso; ed è anche vero che le leggi attuali non sono poi così difettose nella loro formulazione e nelle loro possibilità di applicazione da essere considerate inefficienti. Ma anche vero è che le proposte fatte dalla Commissione d'indagine non consistono tanto in modificazioni profonde delle leggi attualmente in vigore, quanto in una modificazione profonda degli strumenti per applicare queste leggi.

Abbiamo, infatti, leggi che, teoricamente, potrebbero difenderci abbastanza bene dalla esportazione delle opere d'arte, ma non abbiamo gli strumenti per poterle applicare. È vero che tutte le opere devono essere sottoposte all'esame di una Commissione, la quale deve dare l'autorizzazione e via di seguito, ma l'esperienza che tutti abbiamo in questo campo è terribilmente negativa. Il rammarico generale è che la legge non funziona, e questo non perchè la legge in se stessa sia particolarmente debole o difettosa, ma perchè i nostri funzionari dell'Amministrazione dell'antichità e belle arti sono troppo pochi, non hanno gli strumenti necessari e, nella maggior parte dei casi, non per cattiva volontà o, peggio ancora, per corruzione, ma unicamente per motivi obiettivi di impossibilità materiale, si trovano a non potersi difendere da questa spinta massiccia di interessi che porta veramente ad abbattere tutte le dighe che, ripeto, teoricamente sarebbero già abbastanza sufficienti.

Le proposte da noi fatte in Commissione devono essere intese, pertanto, più ancora

che alla modificazione delle leggi, ad una riforma dell'Amministrazione delle belle arti, nel senso di dare ad essa una maggiore efficienza.

Per quanto concerne la tassa di cui si parla nel provvedimento — che secondo l'opinione dei testi letti dal sottosegretario Caluffi costituisce un deterrente mentre secondo l'opinione dell'onorevole relatore è una imposizione fiscale — la tesi che personalmente ritengo più giusta è quella ufficiale, secondo la quale la tassa costituisce in un certo senso un mezzo, più psicologico che economico, volto a trattenere l'esportazione in questo campo. Mi rendo conto che è un mezzo abbastanza debole — e per questo motivo un giorno potrà anche essere abolita —, tuttavia, data la debolezza estrema dei mezzi attualmente a disposizione, questa remora psicologica ha una qualche funzione e serve in qualche modo a impedire questa specie di emorragia continua dei beni artistici del nostro Paese.

Per tale motivo mi confermo sempre più nella convinzione che un provvedimento parziale di questa natura indebolisce quelle già debolissime difese che fornisce la legge attuale; quando poi, nel corso degli anni prossimi avremo potuto rafforzare tutta la struttura dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, sia aumentando il numero dei funzionari, sia avendo maggiori mezzi finanziari a disposizione, potremo veramente vedere come cosa meno pericolosa un provvedimento di questo genere.

Quindi, sempre che veramente si voglia rapidamente pervenire a quelle riforme che ci daranno strumenti più efficaci, torno a ripetere che dovremo aspettare ancora un po' prima di eliminare questa piccola difesa in più che attualmente abbiamo. E questa, evidentemente, è l'opinione anche dei nostri organi di Governo, i quali hanno resistito per molti anni.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È vero, ma siamo sollecitati continuamente. Sono più di sei anni, ormai, che dura la discussione.

L E V I . Dobbiamo trovare il modo di resistere ancora. I Paesi del Mercato comune protestano non soltanto per motivi di principio, ma soprattutto per i notevoli interessi in gioco, interessi contrari a quelli del nostro Paese. Ed è per questo che dobbiamo difenderci. Comprendo bene la legittimità delle richieste che vengono fatte da parte degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea, la quale presenta bensì aspetti utili dal punto di vista dell'allargamento del mercato in certi settori, ma per certi altri si risolve in un danno (in questo campo, ad esempio, noi siamo soltanto venditori e mai compratori)...

M A I E R , *relatore*. Questo non è vero.

L E V I . La sproporzione fra vendita ed acquisto è enorme. Può anche darsi il caso che noi compriamo qualcosa, ma siamo essenzialmente dei venditori. In definitiva, quindi, è una forma di scambio più che modesta.

Data la particolarità della merce, questo scambio conviene ai suddetti Paesi, sia direttamente per arricchirsi di beni, sia indirettamente perchè, attraverso loro, i nostri beni culturali ed artistici — naturalmente con un vantaggio economico degli intermediari — possono andare in America e via di seguito. Del resto, questa preoccupazione esiste e lo dimostrano le proposte di emendamento fatte dal rappresentante del Governo, proposte in se stesse ottime, come quella di abolire la parola « ingente », termine che purtroppo permette di esportare qualunque cosa, in quanto il danno ingente è un concetto opinabile. Tale emendamento, quindi, è molto utile ed è stato proposto anche dalla nostra Commissione. Esso, però, non basta da solo a risolvere il problema perchè, come ho già detto, manchiamo degli strumenti necessari, anche minimi, per stabilire il danno. Infatti, per non impedire quel commercio di opere che, a volte, come bene ha detto il senatore Maier, costituisce semplice merce senza alcun interesse particolare, ci troviamo nella stessa situazione di colui che butta via il bambino insieme all'acqua del

bagno; cioè buttiamo via anche le opere d'arte.

Se si trattasse di artigianato moderno, avremmo tutte le ragioni di largheggiare; non ne abbiamo invece in ordine all'artigianato antico, nel cui ambito anche le opere di minor valore hanno sempre un loro interesse generale, sia per la storia, sia per cultura o sia per l'arte. Noi non dobbiamo in nessun modo mettere in pericolo la permanenza nel nostro Paese di opere che hanno un vero interesse per la nostra cultura o la nostra storia ed è per questo che io cercherei in tutti i modi legittimi di impedire la liberalizzazione di tali opere. Mi rendo benissimo conto delle pressioni che il Governo riceve in questo senso dagli altri Paesi, ma trattandosi di un argomento così importante per la nostra cultura pregherei di cercare il modo di condurre almeno in lungo questa faccenda, di non affrettarsi cioè a fare approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . In ogni modo, siamo ancora al primo esame del disegno di legge, senatore Levi. Poi ci sono le vacanze. Quindi la legge non scatta immediatamente.

L E V I . Entusiasmo per questa legge non ce n'è. Nessuno dei senatori presenti è convinto che questo provvedimento sia veramente opportuno, poichè ognuno sostiene che è una legge che dobbiamo accettare a malincuore. Troviamo almeno il modo di rinviare la discussione.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare un simile discorso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Essendo scaduti i termini regolamentari per la presentazione del parere da parte della 3^a Commissione, si deve reputare che essa abbia ritenuto di non doverne esprimere alcuno.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Salvo quanto è stato stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime	L. 1.200.000,	l' 8%
sulle successive	L. 4.800.000,	il 15%
sulle successive	L. 6.000.000,	il 20%
sulle successive	L. 18.000.000,	il 25%
sul resto, il trenta per cento.		

È inoltre istituita una speciale marca alla esportazione del valore di lire cinquecento da applicarsi ad ogni oggetto per il quale venga rilasciata la licenza o il nulla osta all'esportazione, il cui provento deve affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le stesse norme si applicano alle cose di interesse bibliografico, di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento 30 gennaio 1913, n. 363. »

M A I E R, *relatore*. L'applicazione della marca su ogni oggetto è veramente un gravame eccessivo per quanto riguarda l'esportazione di cose di scarso valore e soprattutto di cose moderne, non di quelle antiche. Ho qui una lettera del presidente della Confederazione generale italiana del commercio, il quale chiede la soppressione di questa tassa, affermando tra l'altro: « Tale soppressione si presenta come la più logica sia per i motivi sopradetti, sia perchè il nuovo gravame di lire 500 quasi certamente sarebbe contestato dalla Comunità economica europea (come logicamente lo è stata recentemente anche la tassa di concessione governativa sulle autorizzazioni d'importazione e di esportazione) e darebbe luogo a doglianze e intralci per le piccole spedizioni, numerose e complessivamente molto importanti nel settore

dei prodotti artigianali. Tuttavia, qualora non fosse assolutamente possibile ottenere la completa abolizione della suddetta norma, le categorie commerciali interessate concordano sulla opportunità che quanto meno la suddetta tassa di bollo di lire 500 venga applicata eventualmente alle licenze e ai nulla osta sopraindicati e non agli oggetti ai quali tali documenti si riferiscono ».

È chiaro che, secondo il testo dell'articolo, la tassa dovrebbe applicarsi su ogni oggetto. Per esempio, se c'è una esportazione di duecento riproduzioni di anfore etrusche, si dovrebbe applicare la marca di 500 lire su ognuna di esse, mentre si suggerisce di applicarla su ogni documento rilasciato, che sarebbe la licenza di esportazione. Secondo il testo governativo pagherebbero le 500 lire sia l'opera d'arte vera e propria, sia l'oggetto moderno di carattere artigianale, che ha un valore modestissimo.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario per le ragioni esposte in precedenza. A mio modesto parere, questa piccola tassa non riguarda gli oggetti di artigianato, i quali vengono ammessi in altro modo all'esportazione.

M A I E R, *relatore*. Questo non è vero. Qui c'è scritto che la marca si applica ad ogni oggetto per il quale venga rilasciato il nulla osta all'esportazione.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ogni oggetto cui si riferisce il primo comma dell'articolo 37 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, mentre i prodotti dell'artigianato sono merci che non hanno niente a che vedere con l'arte. A mio avviso il testo della norma è chiaro.

R O M A N O. Propongo un emendamento: invece che « ogni oggetto », si potrebbe dire: « ogni oggetto d'arte » oppure: « ogni oggetto artistico ».

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sui documenti allora bisognerebbe fare una elencazione.

Questa legge riguarda i beni culturali: qualunque bene culturale — oggetto d'arte o di archivio — è soggetto ad una tassa di 500 lire.

L E V I . Se ho ben capito, la marca si applica agli oggetti d'arte antichi o di artigianato antico o culturali, per i quali si chiede il permesso di esportazione. Mi pare che ci sia una contraddizione. Il Governo nelle sue dichiarazioni precedenti ha affermato che la tassa rappresentava una specie di deterrente all'esportazione, che si accettava unicamente per ragioni di politica estera, mentre nella relazione scritta è affermato che il ricavato dovrebbe compensare in parte le perdite subite. Quindi la tassa ha uno scopo fiscale.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senatore Levi, in mezzo agli oggetti moderni di imitazione che si mandano all'estero possono essere infilati degli autentici oggetti d'arte, per esempio d'origine furtiva. Poichè attraverso questa tassa si sottopongono a controllo gli oggetti che vengono esportati, è possibile reperire anche degli oggetti trafugati, provenienti, per esempio, dagli scavi clandestini del Lazio.

L E V I . Allora ha ragione il senatore Maier: la marca da bollo verrebbe applicata anche sui falsi. Vorrei sapere perchè deve essere applicata anche sulle opere di artigianato.

P R E S I D E N T E . Solo su quelle che rientrano nella disciplina della legge del 1939.

M A I E R , *relatore*. Faccio un altro esempio. Uno studente americano viene a studiare all'Accademia di belle arti di Firenze per due anni, durante i quali fa un centinaio di disegni che, al momento di tornare al suo Paese, vuol portare con sè: su ognuno di tali disegni dovrebbe applicare la marca di 500 lire. Il nulla osta di cui si parla nell'articolo si riferisce, infatti, agli oggetti moderni, perchè per quelli antichi

si richiama la licenza di esportazione. È questo il senso della legge.

R O M A N O . Si può sopprimere la parola: « nulla osta » e lasciare soltanto: « ad ogni oggetto per il quale venga rilasciata la licenza all'esportazione ».

L E V I . Anch'io ricordo che una volta, dovendo esporre a Parigi, avevo portato con me dei disegni; arrivato a Modane, alla dogana vollero controllarli e sottoporli a dazio uno per uno: mi costrinsero ad arrivare a Parigi senza un centesimo.

C A L E F F I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La legge n. 1089 stabilisce che sono soggette alla disciplina in discussione « le cose, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, eccetera, comprese: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse umanistico; c) i manoscritti, gli autografi, eccetera, nonchè le stampe ed incisioni aventi carattere di rarità e pregio ».

Inoltre, essa dispone che non sono soggette alla detta disciplina « le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant'anni ». Ora, gli oggetti di artigianato mi pare che non rientrino nella legge.

R O M A N O . Mi pare che ci sia un equivoco. Quando si chiede la licenza di esportazione, se viene riconosciuto dall'apposito ufficio il valore artistico di un'opera, la licenza viene rilasciata previo pagamento della relativa tassa. Se invece si ritiene che l'opera non abbia valore artistico, si rilascia il nulla osta.

Se noi lasciamo nell'articolo le parole: « la licenza o il nulla osta all'esportazione », assoggettiamo alla tassa di lire 500 non solo le opere alle quali è interessata la licenza, ma anche quelle che si ritiene di dover escludere sulla base delle considerazioni svolte. Mi pare che il problema potrebbe essere risolto con la eliminazione delle parole: « nulla osta ».

M A I E R, *relatore*. Credo di avere chiarito sufficientemente. Nella norma in esame rientrano anche gli oggetti di artigianato; tutto deve essere sottoposto alla valutazione degli uffici. Se si lascia l'attuale formulazione, ad ogni oggetto venduto, anche il più insignificante, dovrà applicarsi la speciale marca.

P R E S I D E N T E. Effettivamente, se questa marca dovesse essere applicata ad ogni oggetto, anche insignificante, che non rientrasse tra quelli indicati nella legge del 1939, la norma apparirebbe discutibile.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una formulazione predisposta dal Ministero delle finanze, che non sono in grado di precisare rigorosamente. Non so se il relatore si vuole prendere la responsabilità della soppressione delle parole « nulla osta ».

M A I E R, *relatore*. Io non sono d'accordo su quella soppressione, perchè non ritengo giusto nemmeno che per i candelieri di cui si parlava dianzi si paghino 500 lire. Penso a tutte le cose senza nessun valore alle quali sarà applicata la marca. Si finirà dunque per pagare una tassa più forte di quella che si paga attualmente? Mentre adesso per una stampa che vale 300 lire si paga l'8 per cento (24 lire), con questa norma se ne pagheranno 500. Comunque, mi rimetto al Governo.

G R A N A T A. Considerato che il rappresentante del Governo, con un'onestà di cui gli diamo atto, ritiene di non essere in grado in questo momento di dare una rigorosa precisazione sul significato del termine e sulle conseguenze che una modifica comporta, senza alcun intendimento tendenzioso mi permetterei di proporre un rinvio della discussione per un accertamento preciso delle conseguenze che comporta l'approvazione del testo così com'è formulato.

Se dobbiamo interpretare il testo nel senso dato dal relatore, effettivamente si avrebbero delle complicazioni rilevanti.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Rinviare, significa arrivare a settembre. Io a questo non posso aderire! Insisto pertanto nel testo proposto.

R O M A N O. Propongo la soppressione delle parole: « o il nulla osta ».

M A I E R, *relatore*. Sono contrario.

C A L E F F I, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non accolgo lo emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Romano, tendente a sopprimere, al secondo comma dell'articolo 1, la parola « o il nulla osta ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui è stata data lettura.

(*E approvato*).

Art. 2.

In conformità dell'articolo 16 del Trattato di Roma 25 marzo 1957, sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui al primo comma dell'articolo precedente le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, ferme restando le altre norme per il rilascio delle relative licenze, contenute nella legge 1° giugno 1939, numero 1089, e nel regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

E stato presentato dal rappresentante del Governo, all'articolo 2, un emendamento tendente a sostituire le parole: « ferme restando le altre norme per il rilascio delle relative licenze », con le seguenti: « ferme restando tutte le norme per il rilascio delle licenze ».

G R A N A T A. Ferma restando la nostra opposizione al disegno di legge nel suo complesso, dichiaro che noi voteremo a favore degli emendamenti proposti dal Go-

verno all'articolo 2, in quanto riteniamo che essi rechino un danno minore di quello che il provvedimento in sè e per sè comporta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il predetto emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti questa parte dell'articolo 2 nel testo modificato, avvertendo che sono stati presentati emendamenti aggiuntivi di altri commi.

(È approvata).

Il rappresentante del Governo ha presentato inoltre un altro emendamento all'articolo 2, tendente ad inserire un comma del seguente tenore:

« All'articolo 39 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è aggiunto il seguente comma:

” Qualora sorgano contestazioni in merito al valore dichiarato nella denuncia, il valore stesso sarà stabilito dalla Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 31 ” ».

(È approvato).

Infine ancora dal rappresentante del Governo è stato presentato un terzo emendamento all'articolo 2, tendente ad inserire un ulteriore comma del seguente tenore:

« L'articolo 35 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

” È vietata l'esportazione dalla Repubblica delle cose indicate nell'articolo 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge ” ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Al Ministro della pubblica istruzione è riservata la facoltà di stabilire, con propri decreti, i divieti e le restrizioni alla esportazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, a tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 36 del Trattato di Roma.

La stessa facoltà è riservata al Ministro dell'interno per quanto concerne l'esportazione di archivi e documenti di interesse storico.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G R A N A T A . Annuncio il voto contrario del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari